



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.4 DEL 24 SETTEMBRE 2026 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 21/09/2026
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Fasc.121

Componenti: Dott. C. Marano (F.F. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro.

Prot. 25876/510 pfi25-26/PM/fl del 2/04/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la sig.ra Lucia Porciello, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, il giorno 15.10.2025, sottoscritto il documento denominato *"Progetto area psicologica nell'attività giovanile"* relativo alla società dalla stessa rappresentata trasmesso in pari data al Comitato Regionale Campania, recante la sottoscrizione non veridica della attribuita alla dott.ssa A.F., dalla stessa formalmente disconosciuta;

- il sig. Luigi Boemio, all'epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Cantera Napoli: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso trasmesso in data 15.10.2025 al Comitato Regionale Campania il documento denominato *"Progetto area psicologica nell'attività giovanile"* relativo alla società A.S.D. Cantera Napoli, recante la sottoscrizione non veridica attribuita alla dott.ssa A.F., dalla medesima formalmente disconosciuta;

- la società A.S.D. Cantera Napoli a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Lucia Porciello e dal sig. Luigi Boemio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

I rappresentanti della Procura Federale insistevano per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig.ra Lucia Porciello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Luigi Boemio, all'epoca dei fatti segretario della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli € 600,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste formulate dalla P.F., per i fatti accaduti, e vista anche l'assenza dei deferiti o di qualsivoglia memoria difensiva

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per: la sig.ra Lucia Porciello, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione; il sig. Luigi Boemio, all'epoca dei fatti segretario della società, la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione; per la società A.S.D. Cantera Napoli € 600,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli lì 21/09/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
f.f. Dott. C. Marano

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Francesco Pio Lai, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Matalune: a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Matalune, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Carmine Crisci, sebbene tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Limatola, prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Matalune alla gara A.S.D. Futsal Martino – A.S.D. Matalune del 22.10.2025, valevole per la Coppa Campania di serie D di calcio a 5, utilizzando il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Crisci indicato nella distinta di gara al numero 20;

b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Futsal Martino – A.S.D. Matalune disputata il 22.10.2025 valevole per la Coppa Campania di serie D di calcio a 5, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Matalune nella quale è indicato al n. 20 il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Crisci, attestando in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Carmine Crisci, tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Limatola;

c. della violazione degli artt. 4, comma 1, 21 comma 6, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Matalune, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Carmine Crisci, sebbene tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Limatola e nonostante lo stesso dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73/C5 del 19.5.2025 del Comitato Regionale Campania, di prendere parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Matalune alle gare A.S.D. Futsal Martino – A.S.D. Matalune del 25.10.2025, A.S.D. Matalune – Virtus Cusano 24 dell'1.11.2025, A.S.D. Sanniti Five Soccer – A.S.D. Matalune del 7.11.2025 ed A.S.D. Matalune – A.S.D. Real Casapesenna del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato di serie D di calcio a 5; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione del calciatore sig. Carmine Crisci agli incontri sopra indicati utilizzando il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Crisci, indicato nelle distinte di gara al n. 16 in occasione dell'incontro del 25.10.2025 ed al n. 4 in occasione delle gare dell'1.11.2025, del 7.11.2025 e del 15.11.2025;

2. il sig. Giuseppe Orefice, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Matalune:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Matalune consegnate all'arbitro in occasione degli incontri A.S.D. Futsal Martino – A.S.D. Matalune del 25.10.2025, A.S.D. Matalune – Virtus Cusano 24 dell'1.11.2025, A.S.D. Sanniti Five Soccer – A.S.D. Matalune del 7.11.2025 ed A.S.D. Matalune – A.S.D. Real Casapesenna del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato di serie D di calcio a 5, nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Crisci - indicato al n. 16 in occasione della gara del 25.10.2025 ed al n. 4 in occasione delle gare dell'1.11.2025, del 7.11.2025 e del 15.11.2025 - attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tale calciatore all'incontro appena citato mentre in realtà al posto dello stesso ha preso parte alla gara il calciatore sig. Carmine Crisci nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Limatola e dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73/C5 del 19.5.2025 del Comitato Regionale Campania;

3. il sig. Carmine Crisci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Limatola:

a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Matalune, alla gara A.S.D. Futsal Martino – A.S.D. Matalune disputata il 22.10.2025 e valevole per la Coppa Campania di serie D di calcio a 5, senza averne titolo perché tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Limatola; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra indicato utilizzando il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Crisci, inserito nella distinta di gara al numero 20;

b. della violazione degli artt. 4, comma 1, 21, comma 6, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Matalune, alle gare A.S.D. Futsal Martino – A.S.D. Matalune del 25.10.2025, A.S.D. Matalune – Virtus Cusano 24 dell'1.11.2025, A.S.D. Sanniti Five Soccer – A.S.D. Matalune del 7.11.2025 ed A.S.D. Matalune – A.S.D. Real Casapesenna del 15.11.2025, tutte valevoli per il campionato di serie D di calcio a 5, senza averne titolo perché tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Limatola e nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 73/C5 del 19.5.2025 del Comitato Regionale Campania; nonché ancora per avere preso parte agli incontri sopra indicati utilizzando il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Crisci, indicato nelle distinte di gara al n. 16 in occasione della gara del 25.10.2025 ed al n. 4 in occasione delle gare dell'1.11.2025, del 7.11.2025 e del 15.11.2025;

4. la società A.S.D. Matalune a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Pio Lai e Giuseppe Orefice così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

All'udienza del 21/09/2026 i legali rappresentanti dei deferiti Francesco Pio Lai, Giuseppe Orefice e la società Asd Matalune, muniti delle procure speciali dei soggetti chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Francesco Pio Lai, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione; il sig. Giuseppe Orefice, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Matalune la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nella stagione 26/27, di cui quattro (punti) da applicare nella classifica del Campionato di appartenenza ed punti 1 da applicare nella Coppa Regionale ed € 800,00 di ammenda.

La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

I rappresentanti della Procura Federale, inoltre, insistevano per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni ascritte e richiedeva per: il sig. Carmine Crisci, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate 12 (dodici) giornate di squalifica;

Ritiene il Collegio che la responsabilità disciplinare risulta provata dal materiale istruttorio acquisito in atti. La sostituzione di persona effettuata nel caso di specie ha tratto in inganno lo stesso direttore di gara violando palesemente i principi guida sussumibili dalla lettura dell'art. 4 comma 1, 21 e 32 CONI e 2,7 CGS.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per: il sig. Carmine Crisci, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate 12 (dodici) di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per: il sig. Francesco Pio Lai, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione; il sig. Giuseppe Orefice, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Matalune la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nella stagione 26/27, di cui quattro (punti) da applicare nella classifica del Campionato di appartenenza ed punti 1 da applicare nella Coppa Regionale ed € 800,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 21/09/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
f.f. Dott. C. Marano

Fasc.119

Componenti: Dott. C. Marano (F.F. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro.

Prot. 24415/21pf125-26/PM/pe del 18/03/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società A.S.D. Pro Salerno Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Paglionico, Alessandro De Meo e Pietro Voto così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

Rilevato che all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini la società A.S.D. Pro Salerno Calcio, nonché i sigg.ri Michele Paglionico, Alessandro De Meo e Pietro Voto, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 193/AA della F.I.G.C. del 6.11.2025 è stato pubblicato l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Pro Salerno Calcio prevedeva l'applicazione della sanzione di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda e 1 punto di penalizzazione, con previsione di una sanzione iniziale di € 300,00 (trecento) di ammenda ed 1 punto di penalizzazione.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 350/AA della F.I.G.C. del 16.2.2026 è stato dichiarato risolto l'accordo con la A.S.D. Pro Salerno Calcio per non aver provveduto la stessa al pagamento dell'ammenda pattuita.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

All'udienza del 21/09/2026 il sig. Paglionico Michele legale rappresentante della società Asd Pro Salerno Calcio, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per la società A.S.D. Pro Salerno Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 26/27 ed € 267,00 di ammenda.

La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare, a seguito di patteggiamento, per la società A.S.D. Pro Salerno Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 26/27 ed € 267,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli lì 21/09/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
f.f. Dott. C. Marano

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@lnd.it

Pubblicato in Napoli, lì 24 Settembre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli